

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIZZOL, CORTESE, DIPOLA, BONO PARRINO, CANDIOTO, SIRTORI, BOSSI, BATTELO, MANCIA, ACONE, ZANELLA, GUIZZI, AMABILE e RUBNER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1989

Modifica dell'articolo 28, comma terzo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, ai commi terzo e quarto stabilisce che prima di provvedere alla liquidazione del danno l'assicuratore del responsabile o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 sono tenuti a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiara di avere diritto a tali prestazioni, l'assicurazione o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 sono tenuti a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potranno procedere alla liquidazione del dan-

no solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.

Trascorsi 45 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma senza che l'istituto di assicurazione abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'assicurazione del responsabile o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 potranno disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato.

Tali disposizioni impediscono al danneggiato che sia assistito da assicurazione sociale obbligatoria di scegliere se ottenere il risarcimento del danno da parte dell'istituto gestore dell'assicurazione stessa oppure da parte del-

l'assicuratore del responsabile riservando per altro all'istituto pubblico la scelta di surrogarsi o meno nei diritti del danneggiato.

Accade spesso, in conseguenza delle disposizioni suindicate, che il danneggiato non possa accettare una proposta e ottenere la liquidazione del proprio danno da parte della compagnia di assicurazione del responsabile anche quando detta liquidazione sarebbe assai più vantaggiosa e rapidamente realizzabile di quella che gli potrebbe essere corrisposta dall'istituto assicuratore pubblico.

I proponenti ritengono profondamente ingiusto impedire al danneggiato di operare una scelta che torni a proprio vantaggio senza che ciò comporti un qualsiasi beneficio agli istituti di assicurazione obbligatoria.

Va notato anzi che questi ultimi, assumendo direttamente i danni in questione, accrescono necessariamente la propria attività con ciò aggravando le proprie spese di funzionamento

e di conseguenza la crisi dei propri bilanci e in definitiva il *deficit* della finanza pubblica.

Con l'articolato del presente provvedimento si propone pertanto di introdurre una modifica della disciplina in parola al fine di consentire al danneggiato di rinunciare alle prestazioni dell'istituto di assicurazione obbligatoria, conservando beninteso la facoltà di usufruire delle stesse nel caso lo ritenga utile.

La rinuncia di cui sopra dovrà essere effettuata in forma scritta, autenticata nelle forme di legge e dovrà contenere l'espressa dichiarazione di esonero da qualsiasi obbligazione dell'istituto di assicurazione pubblica.

Ritenendo il provvedimento proposto di notevole utilità pratica per i privati cittadini oltrechè opportuno per lo snellimento dell'attività e la riduzione delle spese degli istituti pubblici di assicurazione obbligatoria ci permettiamo di sollecitarne una rapida approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 28 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, terzo comma, dopo le parole: «da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie», sono inserite le seguenti: «o che, avendone diritto, ne fa espressa rinuncia. L'atto di rinuncia autenticato nelle forme di legge dovrà essere comunicato, con raccomandata con avviso di ritorno, all'istituto che gestisce l'assicurazione obbligatoria e all'assicuratore del responsabile o all'impresa designata a norma dell'articolo 20».

2. Al quarto comma, dopo le parole: «volersi surrogare nei diritti del danneggiato», sono inserite le seguenti: «che non abbia rinunciato nella forma di cui al terzo comma».